

Seminari di Neuropsichiatria Psicoterapia e Gruppo Analisi

Ospite d'onore Prof. Ignazio Majore
Dedicati alla memoria del Dr. Patrick De Maré e del Prof Luigi Frighi e del Prof. Gianfranco Tedeschi e del Prof. Bruno Callieri

Organizzati dal Prof. Rocco Antonio Pisani
presso le Edizioni Universitarie Romane

Raccolta Testi a cura di
[Antonella Giordani](#) e [Anna Maria Meoni](#)

Seminario 25 marzo 2015

“Associazione a delinquere ” di avv. Massimo Filiè e avv. Simona Corvi e dr.ssa Anna Maria Meoni

Coordina dr.ssa Giovanna Sgattoni

(t) testi delle relazioni forniti dai relatori

La dottoressa Giovanna Sgattoni, coordinatrice dell'incontro seminariale, introduce e presenta i relatori con le seguenti parole:

Presento queste due persone esperte, capaci, che finora sono sempre riuscite ad attivare molta attenzione. Anche se tutti li conoscono io, le presento perché è doveroso farlo. Il primo relatore sarà l'avvocato Massimo Filiè e l'avv.to Simona Corvi che ha collaborato alle ricerche e alla redazione del testo.

Filiè svolge da oltre trent'anni la professione di avvocato, libero professionista in Roma ed è titolare dello Studio "*Filiè e Partner*" che si occupa sostanzialmente di tutte le pratiche di diritto (diritto di famiglia, diritto amministrativo del lavoro e tributario); vanta principalmente una vasta esperienza nel campo del diritto penale, escludendo però il reato di traffico di droga. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma *La Sapienza* nel 1982 discutendo una tesi in Diritto Penale, nello stesso anno ha vinto una borsa di studio presso la Camera dei Deputati per la formazione in materie giuridico politiche e ha collaborato alle attività di ricerca e didattiche presso l'Istituto di Diritto Penale con pubblicazioni sulla Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Dal

1998 è abilitato al patrocinio in Cassazione. È sportivo, appassionato di volo in mongolfiera e di automobili di epoca. Da diversi anni segue con interesse i seminari del professor Pisani e offre il proprio interessante contributo interdisciplinare. Poi c'è una nota, e questa va letta, di Simona Corvi, sua collega qui presente, che lo definisce: dedito al bricolage, interessato all'arte dell'antiquariato; personalità eclettica nei lavori manuali e di precisione. È un grande comunicatore ed è stimato precettore dei giovani avvocati. Termina, però, dicendo: è caparbio, è colto, acuto, ironico; è leggermente permaloso e soprattutto il suo brutto vizio (com'è definito): *dice che ha sempre ragione*.

La seconda relatrice è la dottoressa Anna Maria Meoni. Primario Psichiatra già Direttore di Dipartimento di Salute Mentale (SDSM), ora in pensione. E' stata consulente di programmazione dei Servizi Psichiatrici all'Assessorato della Regione Lazio e al Ministero della Sanità. Conduttrice di gruppi interdisciplinari, esperta di arte e psicanalisi, capace organizzatrice di eventi culturali, ha prodotto molteplici pubblicazioni specialistiche a livello nazionale e internazionale. Collabora con ECAD per il giornale di *Volta Pagina* dove tiene una rubrica di Arte e Psicoanalisi e con Psychomedia dove cura le edizioni di questi Seminari (SNP). Nell'Azienda Agriforestale di proprietà sviluppa una sperimentazione a tutela della biodiversità con particolare riguardo ai prodotti non legnosi del bosco (tartufi) con contributi scientifici pubblicati dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali in "L'Italia Forestale e Montana".

Collabora ai Seminari di Neuropsichiatria e Psicoterapia del Prof. R.A. Pisani continuativamente dal 1989.

La presentazione sviluppa in due distinte relazioni disciplinari volte a costruire una visione interdisciplinare del tema oggi all'attenzione dei partecipanti.

“Associazione a delinquere” di avv. Massimo Filiè e avv. Simona Corvi (t)

Brevi cenni storici

In continuità” alla chiacchierata fatta in occasione del seminario “La formazione del Super-Io. L'evoluzione delle leggi dalla preistoria a oggi”, pensiamo si possano prendere le mosse proprio da quanto osservato in quella sede, stante l'evidente parallelismo esistente tra il fatto che l'uomo abbia iniziato, a un certo punto, a stabilire delle “regole” (diritto) e il fatto che vi siano sempre stati individui che tali regole abbiano trasgredito.

Rammentiamo, quindi, molto sommariamente, che la scienza che si è sempre occupata di affrontare gli aspetti etici (morale, politico, giuridico) è la filosofia – in particolare, dalla fine del 1700, con

Kant, la filosofia del diritto – e che uno dei problemi più antichi e discussi è sempre stato quello relativo alla “giustizia”: quali azioni, ma anche quali regole e istituzioni, sono giuste?

E rammentiamo, altresì, che la domanda preliminare a ogni tipo di riflessione sul diritto deve necessariamente essere: “Che cosa è il diritto?”

Rammentiamo ancora che, secondo l’approccio filosofico, tale indagine, prendendo le mosse dalla domanda di cui sopra (che cos’è il diritto?), conduce a una prima elementare classificazione che consente di individuare diverse categorie del diritto, di cui le principali sono: il diritto naturale (che ha origine nella natura), il diritto positivo (che deriva dalla volontà di un legislatore) e il diritto reale (che proviene dai comportamenti sociali diffusi, ripetuti e frequenti o dalle decisioni dei giudici).

Questi brevissimi accenni di filosofia del diritto si rendono dunque necessari perché nel diritto (e nel tema di questo seminario) è indispensabile riuscire a dare una giustificazione al perché dell’esistenza del diritto. Ciò in quanto, sotto il profilo storico e filosofico, non si può prescindere da un punto di partenza e da un fatto inconfutabile: l’uomo è libero e vive accanto ad altri uomini liberi.

Da sempre ci s’interroga sull’esistenza, il significato, il fondamento, la struttura e lo scopo di quella che chiamiamo libertà. Non è questa la sede per soffermarci su tali interrogativi.

Ci limitiamo a dire che per libertà s’intende, generalmente, la capacità (interna) di scegliere il proprio agire e la possibilità (esterna) di eseguire ciò che è stato scelto.

Ai nostri fini, non potendo nemmeno dare spazio in questa sede alla secolare polemica (in filosofia) tra deterministi (che ritengono che l’uomo sia in realtà sempre necessitato nelle sue azioni) e indeterministi (che ritengono invece l’uomo sempre in grado di scegliere tra diverse possibilità di agire), ci interessa soffermarci sulla dimensione esterna della libertà, in quanto è evidente che il diritto è uno strumento che, nella sua essenza, dovrebbe garantire le condizioni di manifestazione esterna e sociale della libertà.

Il diritto, infatti, qualunque ne sia la definizione, è comunque un insieme di prescrizioni, ossia di norme che prescrivono un “dover essere”, che pone un limite alla libertà.

Il diritto, come fenomeno prescrittivo, esiste in quanto esiste l’uomo libero, anzi in quanto esistono gli uomini liberi. E’ necessario che esistano regole, perché l’uomo non è solo, ma esiste insieme con altri uomini. La libertà e la socialità dell’uomo rendono necessaria l’esistenza di regole.

Lo stesso Kant (che abbiamo già citato) ha fornito una definizione del diritto che si è rivelata importantissima sia per lo sviluppo della società moderna (ovviamente occidentale) e sia per la comprensione di quanto accaduto nel passato: per lui diritto indicherebbe le condizioni alle quali la volontà di ognuno può accordarsi con la volontà di ogni altro secondo una legge universale di libertà.

Ciò detto, possiamo passare a esaminare l'aspetto più squisitamente storico del tema di questo seminario.

Secondo gli antropologi, il diritto è sorto quando si costituì una comunità, sia pure embrionale, dotata di un minimo di organizzazione.

Gruppi umani embrionali sono da immaginarsi posteriori all'inizio della cosiddetta età paleolitica (nella quale potrebbe aver avuto influenza un dominio del fuoco sufficiente a creare focolari attorno ai quali riunire gruppi parentali: cfr. B. Chiarelli, *Origini della socialità e della cultura umana*, Roma-Bari 1984, pp. 123 s.).

In una comunità di questo tipo, i rapporti tra le persone sono molto stretti, ognuno conosce tutti gli altri e la divisione dei compiti è limitata alla distinzione delle mansioni rispetto al sesso e all'età. In tali realtà esiste una forma assai forte di solidarietà tra i membri e le fonti di conflitto sono limitate. Nelle comunità primitive le attività economiche prevalenti sono la caccia e la raccolta dei frutti. Presto gli uomini hanno imparato, osservando la natura, quali sono i cicli di crescita e maturazione delle piante, le fasi lunari che regolano le maree, i segnali che accompagnano i fenomeni meteorologici. L'osservazione dei fenomeni naturali ha sicuramente fatto nascere, nelle comunità primitive, l'esigenza di organizzare i tempi della vita in funzione dei cicli naturali. Un po' alla volta, quindi, si è realizzata una "standardizzazione dei comportamenti": le comunità, in altre parole, hanno uniformato le loro azioni a modelli di comportamento, che hanno assunto la forma delle "norme sociali". Si tratta di regole spontaneamente seguite dai membri delle comunità; mentre, all'inizio, alla loro trasgressione scattava semplicemente e in modo automatico, la riprovazione sociale, con il tempo, in tutte le comunità si è avvertita la necessità di mettere a punto meccanismi di controllo del comportamento da utilizzare nel caso di mancato rispetto delle norme sociali stesse.

Sebbene sia molto difficile determinare la datazione e la localizzazione dei fatti inerenti alla nascita del diritto, questa, come detto, pare individuarsi nel momento in cui alcuni uomini cominciarono a coltivare regolarmente certi vegetali e, più tardi, ad allevare stabilmente certi animali.

Poiché tracce sicure di agricoltura e pastorizia si sono rinvenute nel Vicino Oriente per un'epoca compresa fra i 12.000 e gli 8.000 anni fa, si può supporre che quella coltivazione e quell'allevamento siano iniziati in tali luoghi circa 10.000 anni a.C. (su tutto il tema cfr. *Transitions to agriculture*, a cura di A.B. Gebauer e T.D. Price, Madison, Wis., 1992, e *Pastoralism in the Levant*, a cura di O. Bar-Josef e A. Khazanov, Madison, Wis., 1992).

In tal epoca, gruppi umani organizzati certo esistevano già e la nascita dell'agricoltura e della pastorizia influì soltanto sulla loro struttura.

Di certo, come sono sorte le prime organizzazioni sociali, hanno iniziato a esserci individui che, per le ragioni più disparate, hanno iniziato a trasgredire le regole che venivano poste nell'ambito dell'organizzazione.

Prova ne possiamo trovare nelle prime leggi (scritte) rinvenute – databili, rammentiamo, intorno a 2000 anni A.C., e segnatamente, le più note scoperte, le leggi di Ur-Namma (intorno al 2100), le leggi (o codice) di Lipit-Ishtar (di poco posteriori), le leggi di Eshnunna (tra il 1900 e il 1800), il Codice di Hammurabi (intorno al 1740), di gran lunga la più ampia raccolta (282 “articoli”) e la prima a essere scoperta (nel 1902), le leggi assire (1400-1100) e quelle ittite (1400-1300) – in particolare la raccolta di 282 leggi del re Hammurabi di Babilonia, il cui corpus è suddiviso in capitoli che riguardano varie categorie sociali e di reati, e abbraccia in pratica tutte le possibili situazioni dell'umano convivere del tempo, dai rapporti familiari a quelli commerciali ed economici, dall'edilizia alle regole per l'amministrazione della cosa pubblica e della giustizia.

Il cittadino babilonese aveva perciò la possibilità di verificare la propria condotta secondo le leggi del sovrano, e quindi di evitare determinati comportamenti, o di scegliere di attuarli a suo rischio e pericolo. Per la prima volta nella storia del diritto, i comportamenti sanzionabili e le eventuali pene vengono resi noti a tutto il popolo (o almeno a chi fosse in grado di leggere).

Il codice fa un larghissimo uso della Legge del taglione, ben nota nel mondo giudaico-cristiano per essere anche alla base della legge del profeta biblico Mosè. La pena per i vari reati è, infatti, spesso identica al torto o al danno provocato: occhio per occhio, dente per dente. Ad esempio la pena per l'omicidio è la morte: se la vittima però è il figlio di un altro uomo, all'omicida verrà ucciso il figlio; se la vittima è uno schiavo, l'omicida pagherà un'ammenda, commisurata al "prezzo" dello schiavo ucciso.

Se sin dall'antichità, dunque, vi sono stati individui che trasgredivano le regole (leggi), sin da allora possiamo immaginare che vi fossero gruppi d'individui che si univano al fine di compiere uno o più fatti puniti dalla legge.

Si pensi alle bande di predoni descritte già nei testi più antichi.

Il banditismo quindi è un fenomeno sociale presente sin dalla storia antica, tanto che può ritenersi che la sua storia sia intrecciata con quella della proprietà privata. Di questa risalenza si trova traccia anche nell'Antico Testamento, che ad esempio in diversi passi (e poi nei Dieci Comandamenti) ripete l'ammonimento “non ruberai” (o “non rubare”).

Oggi, peraltro, la criminalità è considerata prettamente come un fenomeno urbano, ma per la maggior parte della storia umana è stato il mondo rurale a essere espressione della "criminalità organizzata" esportando nell'ambiente urbano le azioni delle principali organizzazioni criminose. Pirati, banditi e briganti attaccavano le vie commerciali, incidendo in maniera pesante sull'aumento dei costi dei beni, dei tassi assicurativi e dei prezzi al consumatore. Secondo il criminologo Paul Lunde, "la pirateria e il banditismo sono stati per il mondo pre-industriale quello che la criminalità organizzata è oggi per la società moderna".

Se guardiamo da un punto di vista globale piuttosto che da uno strettamente locale, appare evidente che il crimine di tipo organizzato ha un lungo, anche se non necessariamente nobile, retaggio. Il termine *thug* ("delinquente" in lingua inglese) risale al XIII secolo e deriva da *Thug*, ovvero bande di criminali che si spostavano di città in città razziano e saccheggiando. Il contrabbando e il traffico di droga sono attività *vecchie come il cucco* in Asia e Africa e organizzazioni tuttora esistenti, come quelle mafiose in Italia e in Giappone, tracciano la loro storia a diversi secoli addietro. (Robert Sullivan, *Mobsters and Gangsters: Organized Crime in America, from Al Capone to Tony Soprano*, New York: Life Books, 2002.)

Come afferma Lunde, "i conquistatori barbari, sia Vandali, che Goti, Normanni, o le orde turche e mongole, non sono normalmente considerate gruppi criminali organizzati, ma hanno in comune con le organizzazioni criminali di successo molte caratteristiche. Essi non avevano, per la maggior parte, una base ideologica o etnica predominante, facevano uso di violenza e d'intimidazione, e rispettavano codici di legge propri".

Secondo James Finckenauer, il primo vero "padrino" di un'organizzazione criminale fu Clodio che operò nella Roma antica in particolare tra gli anni 59 e 50 a.C. Il suo principale rivale era Milo, ex gladiatore che aveva come guardaspalle un gruppo di schiavi armati.

Nel corso del Medioevo i gruppi di briganti e più in generale i fenomeni del banditismo e del brigantaggio possono essere considerati forme di criminalità organizzata. I banditi e i briganti, soprattutto quelli unitisi in gruppi, operavano in particolare sulle vie commerciali compiendo rapine ai danni di viandanti, commessi viaggiatori ma anche di semplici cittadini o popolani. Col tempo, il brigantaggio divenne espressione di rivolta da parte dei contadini verso lo strapotere e le forme di sfruttamento dei poteri feudali e dei proprietari terrieri. Gruppi di ribelli operavano in maniera ciclica in corrispondenza di rivolte e moti insurrezionali in particolare nelle fasce rurali dell'Italia meridionale dal XV secolo in poi. Di solito, il ritorno alla normalità coincideva con forti interventi militari da parte del potere costituito con eventuali massacri di massa al seguito.

A livello globale, dal XV secolo è la pirateria a rappresentare la principale forma di criminalità organizzata. La pirateria mostrava tutte quelle caratteristiche oggi riconducibili alle organizzazioni

di stampo mafioso: i suoi interessi spaziavano dal contrabbando ai furti su commissione, dal mercato nero alla corruzione e i principali gruppi potevano vantare anche forti connessioni con la politica.

La moderna struttura associativa criminale - tipicamente mafiosa - ha invece origine in Sicilia nel XVIII secolo, sebbene organizzazioni di stampo mafioso possano essere ricercate in epoche precedenti anche nell'organizzazione proto-camorristica della Bella Società Riformata, costituitasi a Napoli ufficialmente nel 1820 ma già operante sul territorio da diversi secoli tramite un sistema di referenti territoriali definiti *capintesta* e *capintriti*, e rimodernata, in Campania, dal boss Raffaele Cutolo alla fine degli anni settanta del XX secolo dando inizio alla nuova era della Nuova Camorra Organizzata.

La diffusione del sistema mafioso in Sicilia è da ricercarsi nella posizione strategica dell'isola nel Mar Mediterraneo, che portò il suo territorio a essere occupato a più riprese da popolazioni ostili. Questa situazione instabile col tempo determinò un'atavica mancanza di fiducia da parte della popolazione verso ogni forma di autorità costituita e i relativi sistemi legali. La famiglia divenne così il fulcro della vita quotidiana e si sviluppò un sistema sociale in cui le dispute e le controversie venivano regolate al di fuori dei confini delle leggi stabilite dall'occupante di turno.

La codificazione

L'evoluzione del diritto conduce, per opera del giusnaturalismo, nel XVII secolo, a quel fenomeno che viene comunemente chiamato "codificazione". Questa, beninteso, corrispondeva, anzitutto, all'esigenza pratica di ordinare e semplificare la confusa molteplicità di norme, precetti, principi di varia natura e origine, di cui il diritto romano comune e i numerosi diritti locali erano composti. I giusnaturalisti mostrarono che erano possibili una scelta e una sintesi logicamente ordinata delle norme da mantenere o mettere in vigore e indussero, nel XVIII secolo, giuristi e politici a compiere tale tentativo. I primi passi vennero fatti in terra tedesca e i primi risultati furono tre Codici bavaresi (di diritto penale, processuale e civile: 1751-1754). Ormai il movimento per la codificazione era in corso: presto si ebbero il Codice civile della Galizia (1797), il Codice penale austriaco (1803) e civile (1811). Intanto, i rivoluzionari francesi avevano tratto anch'essi, dall'ispirazione giusnaturalistica, l'iniziativa della codificazione, ma oltre a un Codice penale (1791) erano riusciti soltanto a elaborare e discutere un progetto di Codice civile, che toccò a Napoleone riprendere, completare ed emanare nel 1804 (*Code civil des Français*, talvolta poi chiamato *Code Napoléon*), facendolo seguire dai *Code de commerce* (1806), *de procédure civile* (1807), *d'instruction criminelle* (1808), *pénal* (1810).

Deve sottolinearsi che Codici come quelli che si sono menzionati non erano stati mai emanati.

Quelli dell'antica Mesopotamia, che così sono stati chiamati dagli studiosi moderni, erano raccolte più o meno ampie e più o meno ordinate di norme disparate, senza pretese né di completezza, né di organicità. Meno che mai erano codici in senso moderno il *Corpus iuris civilis* né *quello iuris canonici*, dato che erano anch'essi raccolte antologiche, talvolta (non sempre) guidate da un filo logico ma prive dei caratteri di sinteticità e organicità propri dei codici moderni. Né, ovviamente, vale diversamente per quelle raccolte di costituzioni imperiali, che i tardo-Romani stessi, chiamarono codici, ma con allusione essenzialmente al tipo di libro utilizzato.

I codificatori moderni si valsero di una tecnica tutta nuova.

Un altro punto da rilevare è che fino a poco dopo il 1815 i codici furono creazione originale di ogni paese in cui si applicarono; in paesi diversi essi si applicarono solo per effetto della conquista militare o dell'annessione (come per esempio i Codici francesi nei Paesi Bassi, nel Regno d'Italia ecc., durante il periodo napoleonico, o, dopo la Restaurazione, il Codice civile austriaco nel Lombardo-Veneto). Allo stesso modo, in precedenza si era più o meno integralmente trasmesso alle colonie extraeuropee il diritto della madre patria. Invece dopo il 1815 i Codici francesi, in specie quello civile, vennero in larga misura copiati o imitati in vari Stati, come quelli italiani preunitari, quelli dell'America Latina resisi indipendenti dalla Spagna, la Luisiana (1825), l'Olanda separatasi dal Belgio (1837), l'Italia unita (1865), più tardi la Spagna (1888-1889).

Il modello della codificazione fu parzialmente adottato in paesi di diritto musulmano nel quadro di una parziale occidentalizzazione. Venne così emanato nell'Impero ottomano, dopo il 1856, un Codice penale di tipo europeo, varie volte modificato e accompagnato da norme di procedura d'ispirazione francese; ma più interessante fu la codificazione, mediante la cosiddetta Megelleh (1870-1876), del diritto musulmano attinente alle obbligazioni, a parte dei diritti reali, alla procedura.

Anche in Inghilterra, l'idea di una generale codificazione, suggerita dalle teorie continentali ma indipendente dai relativi modelli, fu insistentemente sostenuta da Jeremy Bentham in numerose opere, fra cui uno specifico progetto di codici civile e penale (*General view of a complete code of laws, in Works*, Edinburgh 1838-1843, vol. III, pp. 155-210); nel quadro di un certo avvicinamento inglese alle dottrine continentali, di cui sono prova le *Lectures on jurisprudence di J. Austin*, tale idea ottenne alquanto seguito, talché dal 1833 al 1876 furono prese alcune iniziative in quel senso dal Parlamento, ma nessuna ebbe successo. Venivano così ad accentuarsi le peculiarità del diritto inglese, ma esse costituivano ormai un vanto di quegli operatori giuridici, a cominciare da due grandi giuristi e storici, F. Pollock e F.M. Maitland. Si emanarono invece verso la fine dell'Ottocento numerose leggi di vasta portata, fra cui la riforma dell'ordinamento giudiziario

(*Judicature act*, 1873-1875), con l'unificazione delle Corti di common law e di quelle di equity, e la legge sulla vendita commerciale (*Sale of goods act*, 1893).

Un'iniziativa di codificazione sulla base del modello francese venne presa anche per gli Stati tedeschi non rientranti nell'Impero d'Austria: se ne fece promotore A.F. Thibaut. Ma la recisa opposizione manifestata col famoso scritto *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (1815) da Carl von Savigny, fondatore della scuola storica, fu seguita dalla maggior parte dei giuristi e della classe dirigente. Rimase quindi in vigore la preesistente combinazione di diritti locali e di diritto romano comune; anzi il Savigny e i suoi continuatori, i pandettisti, mirarono a desumere, invece che dalla tradizione romanistica, direttamente dalle fonti romane, in particolare dal Digesto o Pandette, le norme, i principî, i concetti reputati utili per la disciplina attuale dei rapporti privati. Così, mentre in Francia si sviluppava sulla base dei codici *l'école de l'exégèse* (commento, al limite parola per parola, degli articoli dei codici e delle leggi), in Germania la dottrina giuridica privilegiava (sotto il nome di Dogmatik) la rigorosa formulazione di concetti e principî e il loro logico coordinamento.

Intanto, con la maturazione della pandettistica e il mutare delle condizioni politico-sociali, l'avversione ai codici era diminuita in Germania, talché, oltre a codici per singoli Stati, furono emanati nel 1861 il Codice di commercio (ADHGB), nel 1870 il Codice penale (SGB), e in seguito l'ordinamento processuale civile (ZPO); finalmente, dopo la vittoria sulla Francia di Napoleone III e la fondazione del II Reich (1871), ci si sentì di porre mano all'elaborazione del Codice civile (BGB), il cui testo definitivo fu però approvato solo nel 1896 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1900. Esso divenne presto modello di altri codici; dei Codici giapponese e cinese, di quelli svizzero (1907), brasiliano (1916), greco (1941), portoghese (1967). Il Codice civile svizzero, a sua volta, insieme con altri codici di tipo europeo, fu assunto a modello del Codice civile turco, fatto emanare negli anni venti da Kemāl Atatürk nel quadro della laicizzazione ed europeizzazione di quell'ordinamento. La dottrina tedesca che stava alla base del Codice civile era già in quel momento molto discussa. Alla *Begriffjurisprudenz* o giurisprudenza concettuale, a cui in prevalenza s'ispirava, si era cominciata a contrapporre l'*Interessenjurisprudenz* o giurisprudenza degli interessi, che, rifacendosi in parte a Jhering, badava, più che ai concetti, agli interessi in gioco e al modo pratico di soddisfarli. Si stava inoltre sviluppando la giurisprudenza sociologica, che aveva il suo più insigne esponente in F. Ehrlich, mentre H.U. Kantorowicz delineava la sua dottrina del diritto libero, che anteponeva il libero criterio del giudice ai codici e alle leggi (dottrina parzialmente recepita dall'art. 1, comma 2 del Codice civile svizzero). In armonia con un orientamento culturale di ampia portata nelle arti e in altri campi dello spirito, venivano contestati in quel primo decennio del XX secolo concetti e principî che nell'Ottocento erano sembrati indiscutibili. Anche la francese

école de l'exégèse appariva superata e lasciava il posto alle idee di L. Duguit, F. Géný e altri innovatori.

Tale avvenimento (codificazione) è di fondamentale importanza per il tema di questo seminario. Considerato che, pur essendo, come visto, molto risalente nel tempo il fenomeno della “associazione” di più persone al fine di infrangere la legge, è soltanto con la stesura dei primi codici che inizia ad assumere autonomo rilievo il fatto della “associazione” come integrante una ipotesi delittuosa a se stante e indipendente dall’aver commesso in concreto (gli “associati”) un qualche delitto.

La bolla di Sisto V e gli antichi Statuti italiani colpirono la “conventicola” di “uomini armati che si allea (va) no per creare turbolenze, commettere depredazioni e saccheggi, e procedere uniti e compatti alle occasioni dei loro malefici”.

Analogamente, le leggi rivoluzionarie francesi punirono la criminalità associata come “attentato all’ordine pubblico, che per tale fatto viene minacciato e compromesso”.

È riferibile a questi precedenti l’associazione criminosa prevista in molti degli ordinamenti moderni.

Ispirandosi evidentemente alla disposizione rivoluzionaria, il codice napoleonico considerò “ogni associazione di malfattori contro le persone o la proprietà” crimine contro la pace pubblica (art. 265), sussistente per il solo fatto dell’organizzazione delle bande, della corrispondenza tra queste e i loro capi oppure dei patti intervenuti per il rendimento dei conti o per la distribuzione o divisione del prodotto dei reati” (art. 266), e lo punì con i lavori forzati a tempo per gli “autori diretti all’associazione e i comandanti in capo o in seconda di quella banda” (art. 267, e con la reclusione per “tutti gli altri individui incaricati di un servizio qualunque in queste bande e coloro che abbiano volontariamente e dolosamente somministrato alle bande e alle loro squadre armi, munizioni, alloggio, riparo e locali per riunioni” (art. 268.)

Il codice penale del 1828 punì altresì la cospirazione in genere e la banda armata come crimini contro lo Stato.

Al codice francese si rifecero - talvolta in maniera perfino letterale - taluni dei nostri codici preunitari. Il codice parmense del 1820 riprese da esso il concetto di banda organizzata, la cui sola esistenza costituiva reato. Anche il codice albertino del 1847 riprese tale impostazione, che fu poi riprodotta nel codice sardo del 1859, con la previsione della cospirazione in genere e specificamente della banda armata, nonché dell’associazione per commettere delitti contro la persona e la proprietà. Più largo di previsioni fu l’ordinamento del regno delle Due Sicilie, che nel codice penale del 1919 prevede l’ipotesi di banda armata come crimine contro lo Stato e la comitiva armata come delitto di

violenza pubblica, mentre punì l'associazione non autorizzata come delitto contro l'interesse pubblico. Con la Legge del 20/09/1823, inoltre, incriminò le associazioni segrete o sètte.

Diversamente, il codice penale toscano non recepì l'ipotesi di banda armata, ma punì la cospirazione contro lo Stato e l'associazione di malfattori, in quanto diretta a realizzare illeciti lucri, in particolare quella composta di tre o più persone, che si prefiggeva di commettere furto, estorsione, truffa, frode, pirateria o baratteria marina, considerandola reato contro la proprietà.

Il codice italiano del 1889 (Codice Zanardelli) prevede l'accordo cospirativo e la banda armata come mezzi per commettere taluni delitti contro la sicurezza dello Stato; inoltre punì il corpo armato per commettere un reato o anche non diretto a commettere reati, nonché l'associazione per delinquere, considerandoli tutti delitti contro l'ordine pubblico. In esso si mantenne la tendenza alla generalizzazione della figura dell'associazione per delinquere, collocata nel titolo "Dei delitti contro l'ordine pubblico": art. 248: "Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione".

Il legislatore del 1930 allargò le previsioni del reato associativo con il Codice Rocco.

Innanzitutto, determinò in tre persone il numero minimo dei membri dell'associazione criminale; poi, costruì un vero e proprio "diritto penale politico", riordinando in maniera organica la legislazione speciale emanata dal regime fascista. Trovarono così collocazione nel codice i delitti di associazione sovversiva e di associazione antinazionale. Inoltre, ipotizzò la figura di associazione cospirativa come distinta dal semplice accordo cospirativo, e confermò quella di banda armata. Ribadì la previsione di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di più delitti di qualsiasi natura, mentre punì a titolo di contravvenzione il corpo armato non diretto a commettere reati. Con successive leggi speciali furono introdotte l'ipotesi criminosa di associazione per la fabbricazione clandestina di alcool, a tutela degli interessi dell'erario (art. 4 r.d.l. n. 23 del 1933) e quella di associazione contrabbandiera come quella diretta a commettere delitti di contrabbando (legge doganale n. 1424 del 1940), anche se prevista come semplice circostanza aggravante del delitto di contrabbando.

Le crescenti esigenze di difesa da gruppi antidemocratici e l'inopinato sviluppo della delinquenza organizzata hanno portato a introdurre ulteriori ipotesi: così, nel codice penale sono state introdotte le ipotesi delittuose di associazione eversiva e di associazione di tipo mafioso.

In attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, è stata punita l'associazione fascista: inizialmente, incriminando il partito o movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi

violenti di lotta, perseguiva finalità proprie del partito fascista (art. 1, legge n. 1546 del 03/12/1947); poi, determinandone la condotta nell'associarsi esaltando o minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propagandando la soppressione delle libertà costituzionali, o denigrando la democrazia, le istituzioni o i valori della Resistenza, o esaltando esponenti, principi, fatti e metodi del partito fascista (art. 1, legge n. 645 del 20/06/1952); infine, precisando che tale attività è incriminabile anche quando è compiuta da un'associazione o movimento o gruppo di non meno di cinque persone (art. 7, legge n. 152 del 22/05/1975).

Siccome vietata dalla Costituzione e lesiva del diritto dello Stato di disporre in esclusiva delle forze armate, con l'art. 1 del d.l. n. 43 del 14/02/1948, è stata considerata reato l'associazione di carattere militare.

Con la legge 13/10/1975 n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla eliminazione delle discriminazioni razziali, è stata introdotta l'associazione razzista, avente tra i suoi scopi quello di incitare all'odio e alla discriminazione razziale (art. 3). La legge 25/06/1993 n. 205, di conversione del d.l. 26/04/1993 n. 122, ha indicato come scopo per cui è punibile l'associazione razzista quello di "incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

Come offensiva dell'ordine pubblico e dell'incolumità pubblica, l'art. 75 della legge 23/12/1975 n. 685 ha previsto l'associazione per il traffico di sostanze stupefacenti. L'ipotesi criminosa in questione è stata confermata dall'art. 74 del d.p.r. 09/10/1990 n. 309 (T.U. sugli stupefacenti). Infine, l'allarme determinato dalla scoperta dei guasti della loggia massonica "P2" ha portato a prevedere come reato l'associazione segreta (art. 1, legge n. 17 del 25/01/1982), in quanto espressamente vietata dalla Costituzione italiana.

L'associazione per delinquere secondo la concezione attuale

L'art. 416 del Codice Penale recita letteralmente: "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305,306], coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32quater].

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

In merito alla previsione del primo comma dell'articolo 416 C.P., non è pacifico se, in relazione al numero minimo di concorrenti, debbano essere computate anche le persone sfornite di capacità di intendere e volere.

La dottrina dominante risolve in senso positivo il quesito, dal momento che la stessa, in tema di concorso eventuale di persone ex art.112, annovera tra i concorrenti nel reato anche i soggetti non imputabili.

In merito alla nozione di “associazione”, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza dovrebbe qui accertarsi l'esistenza di una struttura organizzativa in grado di realizzare gli scopi criminosi programmati. Altri autori, invece, ritengono sufficiente una struttura organizzativa minima.

“Lo scopo di commettere più delitti” di cui al I comma dell'articolo in esame comporta l'indeterminatezza del programma criminoso, che, unitamente al profilo della stabilità e permanenza dell'accordo criminoso, permette di distinguere la fattispecie in esame dal concorso di persone (v. Libro I, Titolo IV, Capo III) nella commissione di uno o più reati eventualmente uniti dal vincolo della continuazione (v. art. 81), dove invece l'accordo criminoso non è permanente e stabile, ma piuttosto meramente occasionale e accidentale.

Per “capi” s'intendono quei soggetti con funzioni gerarchicamente superiori all'interno della struttura associativa e stabilmente nella stessa incorporati; essi si differenziano quindi dai promotori, costitutori e organizzatori che possono essere anche estranei all'associazione.

Con la previsione del III comma, viene punito il brigantaggio o scorreria in armi attraverso un'aggravante speciale, che però non richiede l'abitudine dei fatti di scorreria, ma piuttosto una certa ripetizione nella commissione di tali fatti.

La partecipazione di 10 o più associati costituisce un'ulteriore circostanza aggravante, che esclude la compatibilità con l'aggravante di cui all'art. 112, numero 1 (“La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti”).

Il V comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. 11/08/2003, n. 228, estendendo così l'ambito di operatività della fattispecie in esame anche alle ipotesi di tratta di persone e immigrazione clandestina.

Il VI e ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. 01/10/2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dalle forme di sfruttamento e abuso sessuale. Si tratta di un'ipotesi speciale di associazione per delinquere, che si distingue per il trattamento sanzionatorio più aspro, nonché per le condizioni della vittima e la peculiare tipologia dei reati.

Descrizione della fattispecie

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

1. la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
2. l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti. La commissione di un solo delitto non integra la fattispecie in esame.
3. Parte della dottrina e della giurisprudenza richiede inoltre l'esistenza di un terzo requisito, vale a dire il fatto che l'associazione sia dotata di una "organizzazione", anche minima, ma adeguata rispetto al fine da raggiungere. Sul punto però, come detto in precedenza, non v'è uniformità di vedute: secondo taluno in dottrina non è necessaria alcuna organizzazione; secondo altri, invece, è indispensabile una struttura ben delineata "gerarchicamente" organizzata. Infine, soprattutto in giurisprudenza, si è sostenuto talvolta che è sufficiente una struttura "rudimentale".

L'associazione per delinquere va ricondotta nella categoria dei reati a concorso necessario e presenta delle affinità con il concorso di persone nel reato (definito eventuale, poiché integra la fattispecie monosoggettiva); ciononostante i due istituti vanno tenuti nettamente separati. Infatti, mentre nel concorso di persone due o più soggetti s'incontrano e occasionalmente si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati dopo la realizzazione dei quali l'accordo si scioglie, nell'associazione per delinquere, invece, tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita a un'entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti per cui dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma di delinquenza i membri dell'associazione restano uniti per l'ulteriore attuazione del programma dell'associazione. Diretta conseguenza di ciò è che l'associazione per delinquere è punibile, teoricamente (non è qui il caso di

trattare problemi di carattere probatorio), per il solo fatto dell'accordo, ponendosi come un'eccezione rispetto alle ordinarie norme penali.

Ragioni dell'incriminazione

L'associazione diretta a realizzare reati o altri illeciti di particolare rilievo costituzionale costituisce la forma più insidiosa di criminalità collettiva. La sua particolare pericolosità deriva dal fatto che la stessa predispone uomini, progetti e mezzi per aggredire particolari beni e ne dispone in permanenza senza doverli ricercare di volta in volta.

La criminalità associata, peraltro, si giova della maggiore spinta criminale che il numero e la solidarietà collettiva determinano, riducendo e persino annullando i fattori inibitivi e il senso di responsabilità dei singoli. Di fronte alla decisione non più individuale ma collettiva, cioè dell'associazione in quanto tale (volontà plurisoggettiva) e alla disciplina cui si è impegnato, a volte sotto pena di gravi ritorsioni per chi volesse uscirne, l'associato finisce per perdere la capacità di opporsi o comunque di fermarsi, e anzi, non di rado è stimolato da spirito dimostrativo o emulativo. Un'accoglienza di malintenzionati costituisce già immediatamente, con la sua semplice esistenza, una lesione dell'interesse di ogni cittadino a sentirsi sicuro nelle proprie persone e nei propri beni.

L'incriminazione dell'associazione tende soprattutto a prevenire la lesione dei beni che essa minaccia, anticipandone la tutela penale a un momento anteriore alla loro effettiva offesa.

In considerazione della particolare pericolosità sociale costituita dall'associazione è ammessa e accolta la deroga del principio generale di non punibilità del mero accordo (di commettere un delitto); un'altra difformità del delitto associativo, rispetto ai principi generali del diritto e della responsabilità penale, riguarda le carenze di determinatezza e tassatività di tali nozioni di responsabilità (che fanno ritenere le medesime inaccettabili negli ordinamenti inglese e statunitense).

La problematica dei delitti associativi è fortemente intrecciata con quella dei delitti politici: in primo luogo, perché nella categoria dei delitti politici sono molte le figure delittuose associative; in secondo luogo, perché le stesse nozioni di ordine pubblico, pace pubblica, pubblica tranquillità - per indicare l'oggetto della tutela dell'offesa nei delitti di associazione per delinquere - riguardano l'insieme della società, fino al punto che l'associazione mafiosa è considerata come un delitto politico (che contraddice le condizioni d'ordine e di sicurezza della "polis") e che nel nuovo codice penale francese l'associazione di malfattori è stata inserita fra "i crimini e delitti contro la nazione, lo Stato e la pace pubblica".

La definizione penalistica sistematica della criminalità organizzata.

Problema di questo inizio del terzo millennio è la definizione generale della criminalità organizzata, come problematica di carattere generale del diritto penale, per un approccio sistematico alle forme e ai fenomeni di criminalità organizzata; differenziata, poi, secondo le caratteristiche dei delitti che possono essere considerati tipici, dal punto di vista penalistico, della forma organizzativa di cui si tratta.

Con la codificazione ottocentesca si è compiuto il processo di generalizzazione delle problematiche, e sistematizzazione delle discipline, del tentativo, del concorso di persone nel reato, delle circostanze del reato, che nelle legislazioni precedenti erano previste in modo specifico e frammentario accanto alle singole figure delittuose.

Oggi, lo stesso problema riguarda la problematica e le nozioni della criminalità organizzata. Peraltro, la criminalità organizzata e il terrorismo devono costituire le priorità penalistiche da affrontare in modo sistemico e sistematico, cioè oltre le forme della legislazione speciale, nonché emergenziale.

Problema ulteriore, pure connesso, è quello per cui nella globalizzazione, nella dimensione necessariamente transnazionale delle risposte istituzionali, vanno semplificate e rese omogenee le nozioni e le procedure.

Già all'interno del nostro solo ordinamento, la congerie delle figure delittuose autonome associative, delle relative circostanze aggravanti, i rapporti fra le diverse forme di responsabilità (dei delitti associativi, del concorso nei delitti associativi, dei delitti realizzati nel contesto dell'associazione, delle relative circostanze aggravanti), con i profili sostanziali, processuali, giurisdizionali, dell'esecuzione, che vi sono connessi, creano problemi sia interpretativi che pratici enormi; problemi che lasciano aperti, soprattutto, dubbi e incertezze. Addirittura, il senso del paradosso si coglie col fatto che una stessa organizzazione criminale può essere riconducibile a diverse figure delittuose associative, e quindi costituire anche le correlative diverse circostanze aggravanti, nonché le responsabilità per i singoli concreti delitti. Con tutti i problemi che ovviamente conseguono.

Ebbene, si pensi cosa vuol dire proiettare questi problemi nei rapporti con gli altri Paesi, con sistemi culturali, giuridici, giurisdizionali, istituzionali, degli altri Paesi, molti culturalmente assai distanti dal nostro.

Il confronto con gli altri sistemi può avvenire solo attraverso nozioni facilmente condivisibili, nonché comprensibili.

Nozioni sofisticatissime, e anche sfuggenti, come alcune di quelle che abbiamo qui appena accennato, non sono condivisibili; e sono espressione, anzi, di una grande frammentazione del nostro stesso sistema penale.

Il problema della definizione generale (delle nozioni) della criminalità organizzata può essere affrontato nel modo seguente: da una parte, le nozioni generali e comuni della teoria dell'organizzazione; dall'altra, le comuni nozioni delittuose (omicidio, estorsione, furto, delitti di produzione e traffico degli stupefacenti), che possono essere considerate tipiche (oggetto tipico, oggetto sociale), e quindi definitorie, dal punto di vista penalistico, della organizzazione di cui si tratta in concreto; le une e le altre, così, costitutive della nozione penalistica di organizzazione criminale.

Questo schema, e queste nozioni, sono probabilmente comprensibili da tutti, di diverse estrazioni culturali e latitudini geografiche: e come tali più facilmente condivisibili. Ma (proprio per questo) servirebbero già, nella nostra pratica, a definire meglio i contenuti delle nozioni penalistiche dell'organizzazione criminale, con i relativi profili probatori.

Le pene delle (forme di) responsabilità per la (il contributo personale alla) organizzazione criminale non possono non essere parametrize, fra altro, all'entità penalistica dell'attività oggetto dell'organizzazione: ai delitti tipici dell'organizzazione (che quindi ne sono definatori dal punto di vista penalistico) e all'entità quantitativa dell'attività delittuosa della stessa. E, d'altro canto, alle tipologie ed entità delle relazioni personali e quindi rilevanza dei contributi personali all'organizzazione.

In questo modo, tecnicamente comprensibile, verrebbe risolto il nodo della dimensione sociologica delle nozioni dei fenomeni criminali, e ridotta, dal punto di vista specifico penalistico, la relativa complessità.

Conclusioni

Le osservazioni che possono chiudere questa breve relazione riguardano la problematica delle garanzie: di fronte alla complessità delle attività umane, della società, della cultura, della politica, delle risposte istituzionali.

La concezione illuministica, razionalistica e cattolica del diritto, e del diritto penale in modo particolare, credeva nella delimitazione, formale - con la forma della legge - della soglia sia dell'illecito, e precipuamente del delitto, come della garanzia.

La soglia definita nella legge è il limite che il cittadino non deve superare per non commettere un illecito (tra parentesi, nella concezione liberale, il cittadino può fare tutto ciò che non sia espressamente e formalmente vietato). La soglia è il limite definito nella legge che il funzionario non deve superare nella gestione delle tecniche di accertamento e giudizio degli illeciti.

Oggi, questo concetto di soglia è abbastanza in difficoltà, concrete e culturali, di fronte alla complessità, rispettivamente, dei fenomeni e degli illeciti, della società e della cultura e della

politica, delle risposte istituzionali: complessità, rispetto a cui diventano insufficienti sia la capacità pre-definitoria della forma della legge sia i criteri tradizionali definitivi e argomentativi causalistici. La legge contiene sempre più criteri, di valutazione e argomentazione, e assegna direttamente agli operatori funzioni da realizzare in concreto. Così, la discrezionalità non è solo di tipo valutativo, fra più e meno dei criteri valutativi definiti nella legge, ma anche di tipo operativo, fra meglio e peggio, più opportuno e meno opportuno, perfino fra più e meno conveniente, in relazione a determinati obiettivi da realizzare e ai relativi parametri.

Anche la problematica delle garanzie deve essere arricchita, quindi, in senso funzionalistico, ma certamente non è questa la sede per approfondire anche tale aspetto.]

“ Associazione a delinquere: aspetti di Gruppoanalisi” di dott.ssa A. M. Meoni (t)

Premessa

L'Associazione a delinquere è un reato punito dalla legge. Il reato è interessante nella prospettiva psicoanalitica per la complicità in gruppo rispetto al dolo. Colpa e trasgressione sono, invece, generalmente rapportate all'individualità, che in diritto è quella soggettività del reato, colposo o doloso, sulla base della quale è prevista la punizione, ovverosia la possibilità di punire. Alla base del diritto c'è, infatti, la presunzione dell'esistenza del libero arbitrio. Il libero arbitrio è una qualità tutta umana e tutta individuale postulata dalla filosofia e universalmente accettata. L'unica eccezione è rappresentata da malattia quando è colpita la capacità di intendere e di volere.

Atteso che l'associazione a delinquere è chiaramente un gruppo orientato sul compito, si dovrebbe considerare l'ipotesi di un libero arbitrio di gruppo ma il risultato dell'azione di gruppo è dalle osservazioni psicologiche e psicoanalitiche un frutto di complesse relazioni tra i membri con molte e variabili, o disturbate, emozioni e le suggestioni e conflitti esterni e interni.

I gruppi naturali non umani apparentemente non presentano il problema del libero arbitrio, né posizioni speciali dell'individuo. I comportamenti sono innati e con un unico conflitto di potere per la ottenere la supremazia del gruppo sono sebbene più attente osservazioni etologiche abbiano aperto approfondimenti sulla sensibilità degli animali solo recentemente più considerata.

L'osservazione etologica a oggi non permette ipotizzare che una formica possa scegliere di vivere in un alveare invece che in un formicaio. Impossibile anche appare considerare nella prospettiva biologica che una sola cellula, quand'anche parte di un corpo, o un batterio, siano dotati di libero arbitrio per poter scegliere di essere in un modo o in un altro o anche semplicemente di essere o non essere. Anche le recenti scoperte dell'apoptosi, fenomeno controllato geneticamente che determina la morte programmata di una cellula a un certo punto del suo ciclo vitale, rimandano a un

determinismo genetico che esclude libero arbitrio (Zurak N., Klain E.). Così neanche gli atomi del buco nero ai quali si deve l'origine caotica della vita sul pianeta possono essere immaginati, dalle scienze fisiche e matematiche, dotati della capacità di scegliere la loro reciproca reazione.

Prospettive psicoanalitiche e analitiche a confronto con l'associazione a delinquere.

Sia la Psicoanalisi come la Psicologia Analitica e la Gruppoanalisi, quando si occupano di gruppo sociale, da piccolo a mediano e grande fino alla massa trovano molte difficoltà interpretative e teoriche.

La domanda è dunque, partendo dal presupposto dell'esistenza di un fattore inconscio e un fattore conscio nel funzionamento individuale, cosa è, di tutto ciò, che si continua a riconoscere nel sociale? Cosa si conferma e cosa non si conferma? Cosa ancora c'è da capire per meglio comprendere?

Per le proprietà transitive Psicoanalisi, Psicologia Analitica e Gruppoanalisi dovrebbero riconoscere una valenza conscia e inconscia del gruppo. Non tutti sono concordi.

Essendo la funzione inconscia una proprietà comune a tutti gli individui Jung comincia a parlare di collettivo e postula per primo un inconscio collettivo riconoscibile nel singolo individuo, specificatamente le rappresentazioni per immagini nei sogni, le fantasie e i miti.

L'osservazione delle dinamiche del grande gruppo, in particolare la massa portano Jung a concludere per l'annullamento del giudizio individuale, grazie a una delega totale della responsabilità direttamente proporzionale alla collettivizzazione dell'individuo. Ridotto a comportamenti automatici, l'individuo perde il personale giudizio, quello che fonda il libero arbitrio, e si riduce anche la forza dell'inconscio collettivo inteso come facoltà di condividere le stesse rappresentazioni almeno in parte. Il processo si conclude per effetto delle manifestazioni di manipolazione della massa ormai indifferenziata nella rinuncia al libero arbitrio. Mediata dal supporto religioso si rappresenterebbe così in vero un'estrema difesa dall'intollerabile angoscia che deriva dalle difficili scelte. Quelle scelte che all'uomo primitivo si presentavano a fronte di fenomeni imprevedibili e minacciosi, esterni e interni.

Jung conclude riferendosi a un modello primitivo e richiama le forme tribali dove l'individuo è tranquillo perché automa obbediente a regole autocratiche (Jung C.G.).

La pratica e lo studio Gruppoanalitico dei gruppi mediani e grandi riconosce un inconscio di gruppo sovra ordinato all'intenzione e alla volontà dell'Io e la possibilità di trattamento. (Pisani R.A.). La Gruppoanalisi, a partire dal riconoscimento l'individuo parte di una totalità più ampia che si genera nel sociale, considera che il trattamento dell'individuo derivi dal trattamento di quella parte di totalità che si evidenzia in quel gruppo qui e ora. Il rafforzamento delle funzioni dell'IO nel gruppo,

ego training in action, è un presupposto fondamentale per rendere il gruppo più consapevole nelle differenze e quindi evitare, o curare, quei processi di massificazione o conformismo che rendono l'uomo vittima di un'idiocultura (Foulkes S.H.).

L'interpretazione analitica di un inconscio condiviso nel gruppo, trasferita alla criminologia, dovrebbe spostare verso una non punibilità dei delitti commessi dai gruppi, o in gruppo, partendo dal presupposto che l'individuo è vittima di un'Idiocultura e che ciò rappresenti un presupposto di patologia per la quale è possibile un trattamento (De Maré P.).

Anche in Analisi Mentale a partire dal trattamento analitico individuale Majore arriva a ipotizzare un collettivo indifferenziato e primitivo per correttamente interpretare aspetti di patologie individuali altrimenti non pienamente spiegabili. Un collettivo potente che drammaticamente impone l'unica legge che conosce finalizzata alla conservazione della specie anche contro l'individuo che viene sacrificato (Majore I.).

Nella prospettiva antropologica culturale l'esame dei miti che ricorrono nelle invenzioni culturali (mitopoietiche) sembra evidenziare l'espressione del profondo conflitto tra individuo e gruppo nell'immagine archetipica del Padre, che rappresenta valori culturali in trasformazione che a loro volta rappresentano anche l'individuo. A differenza dell'immagine archetipica materna ancorata alla natura e che resta immutabile nel suo essenziale primitivismo generativo, il Padre e le sue leggi sono soggetti a cambiamenti e adattamenti che tengono conto dell'individuo (Macciocu L.).

Freud quando si accosta a questo tema molto complesso considera una sorte di coscienza morale collettiva il Super-io nello sviluppo della civiltà in analogia al modello individuale. Un'impostazione chiaramente nevrotica che esita nel senso di colpa derivante dalla tensione provocata dalla rinuncia pulsionale. Generalmente in questa prospettiva gli individui si associano per soddisfare quella libido che è la forza contrapposta alla pulsione di morte. Gli individui quindi trovano nella collettività governata da leggi un Super -Io che contiene e rivolge all'interno la propria forza potenzialmente distruttiva (Freud S.). Se posso permettermi, Freud credeva che comunque il progresso della civiltà, con tutto il disagio che portava con sé, fosse espressione della capacità scientifica di spiegare quei fenomeni minacciosi che turbavano l'uomo primitivo.

Il XX secolo, il secolo della Psicoanalisi, trascorre senza che l'impostazione illuministica che genera la Psicoanalisi si modifichi. Il Naturalismo Scientifico continua a guidare il metodo che, per una ricerca di verità, continua a inquadrare in numeri una realtà troppo complessa che continua a sfuggire (Musacchio M.).

Impunibilità del gruppo

Nonostante l'evidenza dell'influenza di un immaginario collettivo che condiziona prima le comunicazioni e poi le scelte di azione nei gruppi e delle masse, anche solo per una semplicistica identificazione con un simbolo, non sembra proprio possibile riconoscere la non punibilità dei delitti commessi dai singoli che agiscono in quel gruppo.

In nome di un'appartenenza si possono compiere efferati delitti, quali quelli che si osservano nelle azioni di bullismo, di guerra, di sport, di terrorismo, di regimi totalitari e delle mafie. Una ragione molto inconsapevole e profonda è connessa alla soddisfazione piena della libido che si riconosce paradossalmente nei crimini di guerra (Klajn E.)

La punizione del collettivo, in fatto e in diritto, dovrebbe essere inferta a tutti i soggetti che di quel collettivo sono membri indipendentemente dall'azione eventualmente commessa, e così è leggendo il codice, ci spiega il relatore che mi precede. Ci si associa per delinquere e quindi è evidente che mai quel crimine sarebbe stato possibile in assenza di quell'appartenenza a quel gruppo che ha determinato e consentito l'azione punita dalla legge del Padre. Non ci sono giustificazioni e c'è un giudizio e una libera scelta.

Conclusioni

La scelta di associarsi per delinquere è finalizzata a togliere all'altro per acquisire per sé.

Il presupposto non è etico, ma drammaticamente collegato alla pulsione di morte e, di fatto, più che di diritto, perché realizza la distruzione delle risorse di tutti. La civiltà procede dal primitivismo materno con una legge del Padre che continua a strisciare nell'apparente benessere andando a determinare quella "*mors tua vita mea*" in danno alla cooperazione e alla creatività (Mead M.).

Non solo la Psicoanalisi ma anche il Diritto, sembra non rassegnarsi a ricercare prove e colpa nell'individuo, anche se possono essere considerati individui associati a condividere il medesimo libero arbitrio finalizzato a un'azione criminale o trasgressiva della Legge del Padre.

L'azione paradossale di morte piuttosto che di vita: un obnubilamento delle coscienze che esita in comportamenti violenti e distruttivi, tanto più facile quanto più gli uomini si associano non è dal Diritto considerata. Secondo questa prospettiva il richiamo regressivo alla grande madre terrificata onnipotente e dispensatrice di vita come di morte è meno peregrino di quanto si possa pensare seguendo l'interpretazione delle origini storiche e culturali dell'associazione mafiosa in Sicilia (Macciocu L., Liberati A.). Tenuto conto che tutto avrebbe origine in primis nella paura delle tempeste di un ambiente che è necessario sia accogliente, più protettivo che da proteggere, l'associazione a delinquere suona come una difesa estrema proiettiva, poco funzionale e molto psicotica e molto regressiva a un'oralità divorante e cannibalica, che soddisfa desideri onnipotenti. Un tratto primitivo, anzi primigenio, che sviluppa da un ambiente esterno percepito come non sempre affidabile e da una difesa psicotica dalle dinamiche distruttive dell'ambiente interno nel

gruppo sociale stesso (Lusetti V.), dal quale dipende la capacità di mantenere le principali risorse vitali dell'uomo e dell'ambiente tutto (Leakey R.E., Lewin R.).

Posso solo aggiungere, che a fronte di un argomento così complesso e difficile, la mia esperienza professionale di conduzione di gruppi orientati sul compito con tecniche di gruppoanalisi applicata, è stata per me fonte di incoraggiamento e speranza. Ho potuto verificare risultati terapeutici impensabili con pazienti psicotici impegnati in gruppo in attività creative, finalizzate alla realizzazione di opere d'arte con tecniche espressive molto complesse (Meoni. A.M.) - (Manieri F.). Non solo, fatto ancora più sorprendente, sono stati i risultati operativi impensabili ottenuti con cercatori di tartufo, assuefatti alla raccolta e il commercio illegale, impegnati in gruppo in attività di collaborazione scientifica, finalizzate alla realizzazione dei piani strategici a difesa della Biodiversità con tecniche di osservazione che non potevano essere sviluppate senza il superamento dell'omertà di cultura mafiosa, che invade questo difficile ambiente (Meoni.A.M., Biondi F., Imola P.).

L'opportunità di costruire il Self quando è gruppo sociale allargato piuttosto che singola persona è nella mia piccola esperienza di ricerca sperimentale un fatto che meriterebbe maggiori attenzioni.

L'esperienza contiene risorse importanti di valore scientifico e culturale dall'applicazione dei principi di gruppo analisi ai gruppi orientati sul compito. Può dare a una migliore conoscenza a quelle dinamiche e alla pulsione di morte che la collettività sociale esprime in molteplici forme, che trovano repressione laica con nome di Associazione a delinquere nel Diritto e cioè nella Legge del Padre.

Principali aspetti sociali di attualità d'interesse per la psicologia del profondo

- ✚ Il fenomeno che oggi si concretizza nell'ISIS (fondamentalismo Islamico) non è nuovo se solo si comincia a leggere la Bibbia.
- ✚ Eco Reati in associazione economica contro l'ambiente e le leggi naturali condivisi per stili di vita dominati dalla soddisfazione del piacere.
- ✚ Reati di corruzione e concussione, talmente condivisi da assumere cultura strategica del fine che giustifica il mezzo per la sopravvivenza.
- ✚ Azioni politiche di organizzazioni criminali (Mafie e Associazioni Segrete) che spostano l'obbiettivo criminale nella gestione della *polis*.

Principali riferimenti Bibliografici

De Marè "Koinonia" De Marè P.,Piper R., Thompson S. Karnac Books ed., london 1991

Foulkes S.H. "Introduzione alla Psicoterapia gruppo analitica" 1948 ed. Italiana a cura di Pisani R.A. E.U.R ed.1991

Freud S. "Il disagio della civiltà" 1930

Jung C.G. "Religion as the conterbalance to mass-mindness" 1918 in Collected Works Civilization in transition Vol.10 ed. Princeton University Press ,1970, USA

Leakey R.E., Lewin R., "La sesta estinzione. La complessità della vita e il futuro dell'uomo" ed. Bollati Boringhieri, 1998

Macciocu L. "L'archetipo del padre" Seminari di Neuropsichiatria e Psicoterapia Vol. n.2 ed. E.U.R., Roma 2003

Macciocu L., Liberati A., "La mafia come archetipo della grande madre: aspetto storico-simbolico" Seminari di Neuropsichiatria e Psicoterapia 1998/99 ed. Psychomedia 1999 <http://www.psychomedia.it/neuro-amp/98-99-sem/mafia.htm>

Majore I. "Il Collettivo" Seminari di Neuropsichiatria, Psicoterapia e Gruppo Analisi in Psychomedia.it, 2008 <http://www.psychomedia.it/neuro-snp/08-09/maiore.htm>

Manieri F. Il mosaico nella terapia della schizofrenia: il mosaico murale "Di tutto un po'" realizzato nel contesto di un progetto terapeutico nella C.T. di Primavalle" <http://www.psychomedia.it/pm-thesis/manieri/indice.htm>

Mead M. "Anthropology: A Human Science" edizione italiana Ubaldini, Roma, 1970.

Meoni A. M. "Mosaico Arteterapia - Arte e gruppoanalisi applicata -Valori e significati in Arte Mosaico Terapia" Seminari di Neuropsichiatria e Psicoterapia 2000/2001 <http://www.psychomedia.it/neuro-amp/01-02/meoni.htm>

Meoni A.M., Imola P., Biondi F., 2012 – A database on truffles diffusion on forestation plot:the contribution to biodiversity by forest ecosystem. Italian Journal of Forest and Mountain Environments Vol 67, No 3 (2012) <http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/article/view/182/169>

Musacchio M., 2003 "Jung e il gruppo" Seminari di Neuropsichiatria, Psicoterapia e Gruppo Analisi Vol .n.2 ed. E.U.R. Roma, 2003

Pisani R.A. "Elementi di Gruppoanalisi" E.U.R ed. 2000

Klein E."Psychology and Psychiatry of a war" ed. Faculty of Medicine, University of Zagreb,1992.

Lusetti V. "Cannibalismo ed evoluzione. Un'ipotesi sull'origine della coscienza" ed. Armando Editore 2006

Zurak N., Klain E. " Freud's theory of thanatos and the concept of programmed cell death " <http://www.psychomedia.it/neuro-amp/98-99-sem/zurak.htm> trad. it. di Zanda G. "La teoria Freudiana di thanatos e il concetto di morte cellulare programmata" nella monografia " E'

necessario il pluralismo? Riflessioni su diversità e somiglianze in campo analitico” Psicoanalisi e Metodo X/2011 ed. ETS edizioni, Pisa.] (t)

Fa seguito alle relazioni il dialogo tra i partecipanti: testo da registrazione vocale (r).

Dr.ssa G. Sgattoni: da parte mia alcuni punti relazione li ho visti collegati mentre altri mi sembrano siano da rimettere in integrazione. Mi sono annotata qualche appunto.

Dr.ssa A.M. Meoni: forse io mi sono dimenticata di parlare di Gruppoanalisi!

Avv.to M. Filiè: la relazione scritta che ha preparato la Dr.ssa Meoni parlava di Gruppoanalisi.

Prof. R. Pisani: anticipo il mio intervento perché, mentre Massimo Filiè parlava, mi venivano in mente la storia del diritto come il Super Io e l’associazione a delinquere come l’Es distruttivo. Ovviamente qui parliamo non di un Super Io individuale, ma parliamo di un Super Io collettivo e parliamo dell’Es non come individuale, ma come Es collettivo. La Meoni non ha mai citato il termine Gruppoanalisi ma ha fatto un intervento in pieno spirito gruppo-analitico, tanto che mentre lei parlava nella mia testa, mi dicevo: “Io non avrei saputo dirlo meglio di quello che ha detto Anna Maria”. Hai parlato proprio esattamente in termini gruppo-analitici perché noi chiaramente parliamo dell’individuo, di solito ignoriamo il contesto che pur è sempre presente, sta dietro le quinte ed è nell’ombra ma il contesto è in primo piano. Per cui hai detto delle cose bellissime, per esempio il concetto dell’aspetto negativo distruttivo della grande madre. Gli analisti junghiani direbbero ci hai rubato il terreno e ci hai rubato la parola, ma sappiamo molto bene che il livello più profondo di comunicazione in Gruppoanalisi è il livello dell’inconscio collettivo e degli archetipi.

Il quesito rimane sempre: *“Hai visto mai che il peccato originale consiste proprio nella distruttività e nella morte?”* Però qui ci troviamo in un dilemma atroce, perché la religione, in genere tutte le religioni ma in particolare quella cattolica, puntualizza che la religione è al servizio della vita; è al servizio della vita per combattere la morte di cui la distruttività dell’associazione a delinquere, per esempio, di tipo mafioso, la ‘ndrangheta o la camorra, è espressione. Rimane il quesito: *ma perché mai prima il Padreterno ha creato la distruttività, la morte?”*.

Prof. I. Majore: dici dal punto di vista cristiano? perché il Padreterno qui c’entra poco.

Prof. R. A. Pisani: sì, dal punto di vista cristiano.

Dott.ssa G. Sgattoni: il peccato originale è collegato alla conoscenza, quindi la morte viene dopo la trasgressione che ha portato alla conoscenza.

Prof. R. A. Pisani: il peccato originale, ne discutevo con Gianfranco Tedeschi poco prima che lui morisse, dal punto di vista collettivo Jungiano, ha a che fare con la distruttività collettiva, è legato all'aspetto negativo dell'archetipo della grande madre.

Prof. I. Majore: secondo me il peccato originale non è quello. Secondo me la presa di coscienza è proprio uscire dalla collettività; praticamente è un problema che c'è sempre per chi cerca di essere individuo uscendo dalla massa del collettivo.

Prof. R. A. Pisani: sicuramente, l'obiettivo gruppo-analitico è di far maturare il gruppo, però l'obiettivo ultimo è sempre l'individuo che partecipa al gruppo.

Prof. I. Majore: cioè riconoscere la funzione del gruppo, accorgersi che c'è questo gruppo, che c'è la sua dinamica e cercare di estrarre dal gruppo le persone.

Prof. R. A. Pisani: però il quesito è se la distruttività che sorge dal collettivo, viene prima o viene dopo?

Prof. I. Majore: la distruttività del collettivo è un fatto normale perché il collettivo deve decimare. Non è tanto la distruttività è la morte.

Prof. R. A. Pisani: quindi la morte vive lì?

Dott.ssa G. Sgattoni: io invece volevo esaminare un po' l'aspetto che prima ha creato un movimento ed è l'associarsi in qualche modo. L'associazione, poi le altre parole che mi sono annodate, sono: aggregazione e appartenenza; cioè, sia a livello cellulare, sia a livello umano, c'è questa spinta ad associarsi, organizzarsi per creare organi e sistemi, quindi esiste questo rispecchiamento tra l'aspetto biologico e l'aspetto delle relazioni umane. La domanda è: che cosa spinge ad associarsi? Considerato anche quello che diceva Rocco, nelle associazioni a delinquere c'è questa spinta distruttiva; poi se la mettiamo sul piano della relazionalità, ogni tipo di associazione potrebbe avere una valenza distruttiva verso ciò che, in qualche modo, si differenzia.

Prof. I. Majore: quando uno si associa, perde parte della propria autodeterminazione.

Dott.ssa G. Sgattoni: ritengo che abbia anche una funzione all'interno del gruppo, perché altrimenti, se fosse solo distruttiva, non ci starebbe, perché comunque c'è una spinta verso la vita, verso il sopravvivere e quindi c'è una funzione da una parte protettiva ma contemporaneamente c'è un'altra parte distruttiva.

Prof. I. Majore: sì, infatti, si forma il gruppo per essere più forte non per essere più debole, magari è una forza cattiva che va contro gli altri più deboli.

Dott.ssa G. Sgattoni: l'elemento che a me interessava (faccio la domanda un po' a tutte e due i relatori), era sulla punibilità verso l'associazione che deve avere struttura, organizzazioni e reati fattibili, ma come vengono dedotte queste cose? Bisogna scriverle? M'incuriosiva perché questo è significativo anche dal punto di vista mentale.

Prof. I. Majore: sì però sono associazioni non formalizzate, per esempio i cattolici, sono associati, anche se non sono formalizzati. Sono associazioni di pensiero.

Avv.to M. Filiè: ovviamente posso rispondere in maniera molto limitata a questa domanda nel senso che io vi ho parlato e vi ho esposto quelle che sono le caratteristiche del reato di associazione a delinquere così come previsto nel nostro ordinamento, quindi siamo nell'ambito di una fattispecie molto circoscritta e molto limitata. Tutte le altre cose che si stanno dicendo e che sono state dette vanno ben oltre. Se parliamo addirittura di religione, di cattolici contro mussulmani ecc., ovviamente stiamo molto di là da quello che è l'ambito circoscritto dell'associazione a delinquere di cui vi ho parlato io. Per quanto riguarda quest'ambito circoscritto, cioè quello dell'associazione a delinquere, il nostro ordinamento, dal punto di vista normativo e poi dal punto di vista di quella che è l'analisi, l'interpretazione che hanno dato sia la dottrina sia la giurisprudenza - ovviamente torniamo a quelle caratteristiche che vi ho detto prima, cioè che per integrare la fattispecie di reato punibile, a se stante indipendentemente dall'aver commesso altri reati - è richiesto che ci siano almeno tre persone che si associano tra di loro, quindi tre o più persone che si associano tra di loro al fine di commettere delitti. Come vi ho detto, l'associazione a delinquere per potersi integrare, per potersi ritenere realizzata, necessita di un minimo di organizzazione, un minimo di struttura, e deve essere finalizzata alle commissioni di delitti. L'aspetto probatorio, cioè l'aspetto di come dover dare la prova che ci sia stata un'associazione, è un altro aspetto che va esaminato - anche in questo caso andiamo un po' oltre a quella che è la fattispecie di diritto sostanziale - e la prova può essere data da tante situazioni. Immaginate che sia scoperta un'associazione di più persone che sta preparando una rapina, che sta preparando un colpo in una banca o un rapimento a scopo di estorsione: gli elementi che dimostrano il fatto che queste persone si erano associate al fine di commettere questi delitti sono gli elementi che, sotto il profilo probatorio, potranno portare alla condanna di queste persone per il reato di associazione a delinquere. Se poi hanno commesso anche la rapina o il sequestro di persona per il quale si erano accordati, verranno puniti anche per quest'altro reato. Tutti gli altri aspetti vanno un po' oltre.

Dr.ssa L. Taborra: è sufficiente esprimere le intenzioni? Mi spiego meglio nel senso che tre si riuniscono e dicono: "senti ma tutto sommato hai visto quell'ufficio postale? Non c'è nessuno ... è tenuto così". Tre persone bisognose o comunque esprimono l'intenzione, organizzano così, a livello di fantasia espressa verbalmente, una cosa del genere è probatoria? Tutto lì: non commette nessun

reato. Qualcuno sente, non mi chiedere come e facciamo fantascienza: va dai carabinieri e dice “guardi che quelle persone le ho sentite che stavano organizzando ...”. Ciò è punibile?

Avv. to Filiè: no, non è punibile. Allora diciamo che dal punto di vista del diritto l’associazione a delinquere - qualunque previsione di fattispecie di reato tipo l’associazione a delinquere - rappresenta per il nostro ordinamento una deroga ai principi generali dell’ordinamento stesso, che per la punibilità di un fatto come reato richiede delle caratteristiche specifiche, mentre l’associazione a delinquere è una fattispecie aperta, a carattere generico. Però non è punibile il semplice accordo a commettere determinati reati. Come ho cercato di spiegarvi, perché sussista l’associazione a delinquere occorre che ci sia una vera e propria associazione che si strutturi attraverso una forma di organizzazione al fine di commettere più delitti. Cioè, ci deve essere un’organizzazione di carattere permanente, stabile, che non si esaurisce. Peraltro, l’accordo non si esaurisce nemmeno con il compimento di un delitto, perché la legge, per la punibilità dell’associazione a delinquere, prevede che l’associazione sia finalizzata a compiere “più delitti”. In sostanza noi ci associamo, io e altre persone, ci diamo un minimo, anche rudimentale, però un minimo, di organizzazione, di struttura, al fine di commettere più delitti, e quindi significa che, dopo che ne abbiamo commesso uno non si scioglie la nostra associazione, ma continua per commetterne altri. Mi sono portato un’ordinanza, tanto per farvi un esempio pratico di un processo che ho seguito recentemente, dove praticamente molte persone si sono associate fra loro per commettere alcuni reati. Il reato in realtà era uno perché, nella fattispecie, praticamente, alcune persone si sono messe d’accordo per compiere una truffa ai danni di alcuni clienti di alcuni uffici postali, praticamente attraverso dei falsi documenti, delle false firme, hanno svuotato i libretti postali di un certo numero di persone e poi questo denaro è stato riciclato attraverso varie operazioni cui hanno partecipato molte persone in diverse parti di Italia. Il Pubblico Ministero, che ha condotto queste indagini, ha contestato a tutti questi soggetti il reato di peculato, a chi era pubblico dipendente, il reato di truffa, il reato di riciclaggio, e a tutti quanti ha contestato il reato di associazione a delinquere, cioè quello di cui abbiamo parlato prima. Il GIP, nel momento in cui ha dovuto emettere l’ordinanza di custodia cautelare di tutti i soggetti che erano stati scoperti, sua sponte (quindi eravamo ancora nella fase delle indagini preliminari, non c’era stato ancora l’intervento di nessun difensore, il GIP) ha negato la contestazione, in sede di emissione di ordinanza cautelare, sulla possibilità di non poter contestare l’associazione per delinquere proprio sul fatto. Pur queste persone avendo agito tutte insieme al fine di sottrarre questi soldi e poi riciclarli, che questo “semplice” fatto (semplice tra virgolette) non fosse sufficiente a integrare il reato di associazione a delinquere e - scrive il GIP: “L’associazione a delinquere intanto sussiste in

quanto si costituisca e permanga un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, il discrimine tra fattispecie pluri-soggettiva”.

Quello che prima citavo sul reato di associazione a delinquere si viene a formare una volontà pluri-soggettiva mentre diverso è il reato in concorso dove ognuno rimane con una propria distinta volontà mono-soggettiva. Il discrimine tra la fattispecie pluri-soggettiva e quella concorsuale va in particolare individuato nella necessaria finalizzazione dell'accordo associativo per la costituzione di una struttura almeno tendenzialmente permanente nella quale i singoli associati diventano, ciascuno nell'ambito dei propri compiti assunti e attività, parte di un tutto e si propongono di commettere una serie indeterminata di delitti. Questo è un provvedimento concreto nel processo ancora in corso nel quale (appunto l'ho voluto portare) il GIP descrive abbastanza chiaramente quelli che sono gli elementi, tant'è che, ripeto, in questo caso il GIP, sua sponte, ha negato al Pubblico Ministero la possibilità di contestare agli indagati l'associazione a delinquere.

Dott. E. Pasculli: ho una domanda confusa e confondente che concerne paranoia e associazione a delinquere. Come cittadino il fatto che si possa essere condannati per associazione a delinquere a prescindere da un agito reale mi sembra un po' paranoico, anche se i paranoici non è detto che abbiano torto. Faccio l'esempio dell'esercito spettro della Lituania. Loro decisero che non potevano vincere la guerra con l'Unione Sovietica però non sciolsero l'esercito e lo resero spettro: un esercito che non aveva mai fatto un'esercitazione, una sfilata, un'azione di guerra stava comunque lì. Poi quando li sorprese l'Unione sovietica, l'esercito si materializzò e dichiarò l'indipendenza della Lituania. Quindi l'Unione Sovietica come Stato aveva ragione a dire “banda armata” che però da tanti anni non esisteva. Dunque, io cittadino, confuso e confondente, che vivo in un diritto paranoico, che però vuole aver ragione, come fa lo stesso diritto a difendermi da questa situazione?

Avv.to M. Filiè: la ratio della norma, come scrive Antolisei, che è uno dei testi sacri per il diritto penale, dice che la ratio di questa incriminazione è palese ed esistenza di un'associazione per delinquere suscita inevitabilmente allarme nella popolazione e, quindi, di se sola, cioè indipendentemente dai delitti che siano commessi, determina un perturbamento dell'ordine pubblico.

Dott. E. Pasculli: una *cattiveria*, non esplicita ma implicita, di caratteristica ossessiva nel pensiero del diritto. Gli ossessivi sono quelli che hanno sempre un dubbio di questo e quell'altro, però il vero problema è che finché l'ossessivo ha il dubbio, oscilla e si salva. Il problema dell'ossessivo è metterlo nella condizione di dire una cosa certa e l'unica cosa da dire agli uomini di diritto è mettergli una domanda di dubbio in modo che loro dicano la certezza.

Avv.to M. Filiè: quello che ho citato era la ratio come la descriveva Antolisei, quella come l'avevo descritta io nella relazione è la ratio di Filiè, anzi la nostra perché l'abbiamo scritta insieme alla Dott.ssa Meoni. Leggo un passo della relazione scritta: "Un'accoglienza di malintenzionati costituisce già immediatamente, con la semplice esistenza, una lesione dell'interesse di ogni cittadino a sentirsi sicuro nelle proprie persone e nei propri intenti. Quindi l'incriminazione dell'associazione tende soprattutto a prevenire la lesione dei beni che essa minaccia, anticipandone la tutela penale a un momento anteriore alla loro effettiva offesa e, come dicevo prima, in considerazione della particolare pericolosità sociale costituita dall'associazione, è ammessa ed è accolta la deroga del principio generale di non punibilità del mero accordo.

Dott.ssa G. Sgattoni: quello che osserva il Dott. Pasculli, in questo clima che stiamo vivendo, in questa epoca, esprime un allarme sociale continuamente sollevato che evoca tante associazioni a delinquere organizzate nella politica, nei servizi istituzionalizzati e legalizzati. Una situazione abbastanza difficile.

Dr.ssa A. M. Meoni: vorrei tentare di rispondere. Discutendo sul tema affrontato in questo seminario ricordo un commento critico di psicopatologia, che al momento non ricordo come non ricordo a quale autore possa essere attribuito, a meno che non me lo sia sognato fra le righe che leggevo. L'osservazione è che siamo abituati a considerare la paranoia dalla diagnosi di un errore di giudizio cioè un delirio. L'esperienza clinica ed anche la fenomenologia insegnano che ciò che quota in patologia è l'emozione paranoide, cioè un giudizio emozionato, cui corrisponde una verità delle dinamiche del profondo non criticata. La verità del profondo è pericolosa e sintetizzando tre uomini sono più pericolosi di un uomo solo.

Dr.ssa G. Sgattoni: questo è il principio dell'invasione.

Dott. S. Zipparrì: ringrazio per gli stimoli che questa serata sta dando, che ha dato e continua a dare. Sono stato colpito favorevolmente dalle digressioni della Dr.ssa Meoni sulla distruttività insita nel gruppo che si associa e al tema della grande madre e aggiungerei il nucleo di una volontà e desiderio di onnipotenza. Nell'ambito degli aspetti che più hanno interessato l'uditorio in tema di diritto è il tema probatorio su come si possa provare l'esistenza di un'associazione per delinquere. L'obiezione che tutti i mafiosi fanno è che la *mafia* non esiste in fatto. Io stesso credo che la maggior parte di tutti noi dubitiamo che esistano degli atti scritti in cui si dice: io sono il capo, tu sei il segretario, il tesoriere e così via. Effettivamente dal punto di vista probatorio credo che ci sia del lavoro da fare, anche se, e qui chiedo all'avv.to Filiè una valutazione sulle vicende istruttorie di quella che è stata definita '*Mafia Capitale*' e relative intercettazioni. In cui loro esplicitamente si definivano "*terra di mezzo*" che comanda quelli sopra e quelli sotto. Mi domando se da un punto di

vista giuridico può essere ritenuto sufficiente a provare un'organizzazione. A me, con il buon senso del profano, mi sembrerebbe una prova provata.

Avv.to Filiè: assolutamente sì, nel senso che, come ho detto prima, la prova può essere reperita in qualunque modo, specialmente nel processo penale, a differenza del processo civile, dove c'è una classificazione delle prove, ci sono prove documentali ecc. Nel processo penale, ovviamente, quasi mai ci sono prove documentali della commissione, di chi ha commesso o com'è stato commesso un delitto, quindi le prove sono molto spesso indiziarie e testimoniali o scientifiche. Da un po' di tempo a questa parte, con la tecnologia e le famose intercettazioni, che sicuramente costituiscono un elemento di prova per questo tipo di reato, è possibile dimostrare che c'è una struttura, delle persone che si sono associate e si sono date un'organizzazione per una determinata finalità. Se ci sono delle intercettazioni di colloqui tra queste persone, che dicono, programmano, fanno ecc., ovviamente sono delle prove assolutamente rilevanti nel processo penale.

Dott. S. Zipparrì: un'altra cosa che volevo chiedere se l'associazione per delinquere deve avere fra le sue finalità il fatto di commettere dei delitti? Perché, per esempio, noi vediamo i partiti politici, commettono reati, però probabilmente non possono essere definiti associazione per delinquere perché il fatto di commettere reati è incidentale rispetto alla finalità primaria che avevano quando si sono associati, sebbene la convinzione generalizzata sia che la finalità primaria fosse in vero quella.

Avv.to M. Filiè: La risposta è sempre, ovviamente, confinata nell'ambito di quella che è la normativa nel diritto. Cioè, o dovremmo partire dal presupposto che un partito è stato fondato per commettere dei delitti, allora ovviamente sarebbe un'associazione a delinquere, se poi invece nell'ambito di un partito alcune persone commettono dei delitti, se queste persone hanno commesso dei delitti e basta, senza essersi data quella forma associativa di cui stiamo parlando, allora rispondono di quei delitti che hanno commesso a titolo di concorso. Se invece queste tre persone al fine di commettere quei delitti si sono associate nella forma che abbiamo spiegato fino adesso, quelle persone, non tutto il partito, risponderanno anche di associazione a delinquere.

Dott.ssa A. M. Meoni: noi sappiamo che la situazione italiana riguardo ai partiti dalle inchieste di tangentopoli nel 1992 è apparsa una vera e propria associazione a delinquere, difficile da provare, o forse una degenerazione.

Dott.ssa G. Sgattoni: potrebbe anche essere è il sistema associativo?

Dott.ssa A. M. Meoni: i partiti sono un'associazione che non si forma per delinquere ma degenera. Il fenomeno è trasversale a tutti i partiti di seguito alla lottizzazione del potere a norma del cosiddetto *manuale Cencelli* per l'assegnazione degli incarichi governativi 'ti do gli incarichi' e poi questi incarichi sono diventati obblighi di percentuale sulla estorsione di una *tangente*.

Avv.to M. Filiè: su questa cosa, a mio parere, ha fatto storia la deposizione di Craxi al processo *tangentopoli*. Lui ha sostenuto esattamente questo: “Che cosa andate cercando? Quello era ed è un sistema, funziona così e se non fai così non funziona”. Sicuramente si può definire una degenerazione.

Dott.ssa A. M. Meoni: si sono associati non per delinquere originariamente e poi hanno trasformato lo statuto che è diventato per delinquere.

Sig.ra Maria Luisa Montroni: se la nostra società fosse formata nel 90% da individualisti, ci sarebbero meno associazioni a delinquere? Mi rifaccio ad Aristotele per cui basta pensare a chi riesce a stare solo con se stesso, essendo un individualista, trova quello che gli manca nella sua interiorità ed è una persona sicuramente felice.

Dott.ssa A. M. Meoni: questo intervento mi permette di recuperare quel che non ho detto sulla Gruppoanalisi. Il tema dell'individualità, dello stare bene con se stessi, sia in psicologia analitica sia in Gruppoanalisi, è il tema dell'individuazione, un processo evolutivo, naturale e terapeutico per divenire individui consapevoli, con un ego forte, comunque sicuro di sé e con un grado discreto di felicità, indipendentemente dal fatto che questo possa entrare (questo lo dice Jung) in conflitto con la società. Diversa è la posizione di Freud centrata sul perenne conflitto individuale nei processi di adattamento sociale che frustrano la libera e immediata soddisfazione del principio di piacere.

La solitudine degli individui è tuttavia incompatibile con la felicità perché l'associarsi è assolutamente necessario sul piano di realtà per fronteggiare le minacce esterne e interne. Quando si forma il gruppo, secondo la Gruppoanalisi basata sulle osservazioni cliniche di S. Foulkes, il cardine è che relazioni multiple attraverso il rispecchiamento promuovono il processo d'individuazione in passi poliedrici e multipli. Da qui ne deriva la chiave terapeutica della Gruppoanalisi che, a determinate condizioni di un capo bravo che sappia gestire le dinamiche di gruppo, l'individuo all'interno si rinforza, cresce, e il gruppo elimina la distruttività dell'idiocultura, che comunque si porta dietro dalla sua esperienza personale. Il discorso, è un discorso di speranza, è un discorso che lascia intravedere una soluzione. Io nel mio piccolo, pur non essendo una gruppoanalista con la formazione adeguata, ho provato ad applicare queste tecniche sui gruppi centrati sul compito ed ho visto *miracoli* con gli schizofrenici che sono stati capaci di fare mosaici e compiti difficili. Significa che crescevano in quella situazione acquistando capacità di cooperare. Parliamo di schizofrenici pieni di deliri e di allucinazioni e disabili proprio perché incapaci di arrivare a un risultato. Così anche in campo non terapeutico la Gruppoanalisi, nelle rare sperimentazioni di conduzione di gruppi centrati sul compito, portano ai medesimi risultati. Al momento sto

sperimentando la Guppoanalisi applicata in un gruppo di lavoro con soggetti cosiddetti *normo patologici* (una brillante definizione che circola tra gli psichiatri per indicare le patologie misconosciute ma integrate nella società, che non hanno avuto mai diagnosi nell'anamnesi personale). I soggetti del gruppo che attualmente conduco per svolgere il compito si devono confrontare o sono inseriti in un ambiente di cultura omertosa e mafiosa. Anche in questo gruppo *normale* di soggetti socialmente integrati sembra svilupparsi un processo terapeutico spontaneo di *ego training in action*. La strutturazione del gruppo a un certo punto porta tutti gli individui ad andare per il bene e a recuperare il più malandrino dei malandrini ... così almeno credo per ora. Correggimi se sbaglio (rivolta a Pisani).

Prof. R. A. Pisani: non c'è bisogno e già ti ho detto che stai dicendo delle cose migliore di come le avrei potute dire io. ®

Note di redazione:

t) testi delle relazioni forniti dai relatori ® registrazione vocale degli interventi dei partecipanti a cura della Dr.ssa Antonella Giordani(t).

Antonella Giordani agior@inwind.it e Anna Maria Meoni agupart@hotmail.com